

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Corte Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	5160 – 26 febbraio 2020
Dispositivo	
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è il naturale presupposto giuridico del diritto alla difesa.	

COMPENDIO

Il contribuente deve avere piena conoscenza della pretesa dell'Ufficio e di tutte gli elementi che la sostengono, in questo modo può pienamente valutare tutte le difese opportune.

In questo caso dal difetto di inerenza, l'Ufficio era passato, in appello alla riqualificazione di spese di rappresentanza.

*"Ebbene, premessa la **sostanziale diversità dei costi di rappresentanza da quelli di pubblicità**, mentre nell'avviso di accertamento, in particolare nel passaggio riportato in ricorso, l'Amministrazione aveva ripreso a tassazione i suddetti costi, richiamando l'art. 75 co. 5 del TUIR (ratione temporis vigente) e contestandone l'inerenza per antieconomicità, nell'atto di appello la stessa Agenzia prospetta che essi siano esclusi dalle spese di pubblicità, rientrando invece in quelle di rappresentanza, con conseguenti limiti di deducibilità."*

"Questa Corte ha reiteratamente chiarito che nel processo tributario di appello l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento (cfr. Cass., sent. n. 25909/2008)... Ebbene, fondare la pretesa impositiva sulla assenza di inerenza del costo sostenuto per la sponsorizzazione di autovetture partecipanti a gare automobilistiche, con ciò recuperando a tassazione l'intero importo dei costi, e, successivamente e in sede d'appello, qualificare i medesimi costi quali spese di rappresentanza, sostenendo che il contribuente poteva dedurre solo 1/3, palesemente infrange il limite imposto dall'art. 57



del TUIR, nel cui alveo trova corretta qualificazione e collocazione giuridica il primo motivo di ricorso."

"È evidente che tra costi di pubblicità, non deducibili perché se ne disconosceva l'inerenza per l'antieconomicità, e costi di rappresentanza, di cui se ne disconosce la sola parziale deducibilità, vi è una diversità ontologica, con conseguente differenza materiale delle ragioni a supporto della pretesa fiscale. Essa pertanto costituiva una ragione del tutto nuova e inammissibile in sede d'appello."

